

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3157 del 02/07/2019
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE ENZA AD USO IDROELETTRICO E PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DEL DEMANIO IDRICO, IN COMUNE DI VETTO (RE) - IMPIANTO "MULINO DELLA ROCCA" - (PRATICA N. 37052/2018 PROCEDIMENTO REPPA4239). TITOLARE: S.E.B. S.R.L. SOCIETA' ELETTRICA BERTONICO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3215 del 01/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 30/12/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

PREMESSO che:

- con Determinazione RER n. 13993 del 30/09/2005 è stata assentita a **IDROVET Srl C.F. 01438310334** la **concessione per la derivazione di acqua pubblica dal T. Enza**, in località Mulino la Rocca del **comune di Vetto (RE)**, per la **portata massima di l/s 7.000 e media di l/s 2.322, ad uso idroelettrico**, per produrre, con un **salto legale di metri 10,30** la potenza nominale di concessione di **KW 234,49 a scadenza 31/12/2005**;
- con Determinazione RER n. 558 del 20/01/2006 è stato assentito a **IDROVET Srl** il **rinnovo della concessione** fino al **31/12/2015**;
- con Determinazione RER n. 17208 del 02/12/2015 è stato assentito a **IDROVET Srl** il **rinnovo della concessione** fino al **31/12/2035**;

PRESO ATTO:

- della **domanda** in data 18/12/2018 presentata da **S.E.B. S.r.l. Società Elettrica Bertonicò C.F. 03016860961** tendente ad ottenere il **cambio di titolarità** a proprio favore della citata concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente Enza ad uso idroelettrico e per l'occupazione di suolo del demanio idrico, a seguito di fusione per incorporazione della società **IDROVET Srl C.F. 01438310334**;
- che, a supporto della suddetta istanza, da parte della società richiedente è stata presentata copia dell'**Atto di Fusione per Incorporazione**, a rogito Dott. Amedeo Fantigrossi Notaio in Piacenza, redatto in data 03/12/2018, Repertorio Notarile numero 116.462 N. 27.888 della raccolta, dal quale si evince che *"le società' S.E.B. S.R.L. SOCIETA' ELETTRICA BERTONICO e IDROVET S.R.L., ... omissis ..., si fondono per incorporazione della Società' IDROVET S.R.L. nella società' S.E.B. S.R.L. SOCIETA' ELETTRICA BERTONICO"*;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) **"... le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ..."**;
- che, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, trattandosi nella fattispecie di **"fusione per incorporazione"** il nuovo titolare della concessione non è tenuto a costituire deposito cauzionale;
- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di cambio titolarità;
- che il **deposito cauzionale, costituito dalla ditta IDROVET Srl** ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, **ammonta a € 3.306,31**;

DATO ATTO:

- che il canone di concessione risulta regolarmente corrisposto fino alla corrente annualità 2019, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed alla potenza nominale di concessione;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il cambio della titolarità alla concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di riconoscere, fatti salvi i diritti dei terzi, a **S.E.B. S.r.l. Società Elettrica Bertonicò C.F. 03016860961** con sede in Carpaneto Piacentino (PR), la titolarità della **concessione per la derivazione di acqua pubblica dal T. Enza**, in località Mulino la Rocca del **comune di Vetto (RE)**, per la **portata massima di l/s 7.000 e media di l/s 2.322, ad uso idroelettrico**, per produrre, con un **salto legale di metri 10,30** la potenza nominale di concessione di **KW 234,49 a scadenza 31/12/2035**;

- b) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 3.382,80** per l'anno 2019, dando atto che tale somma è stata corrisposta in data 10/04/2019;
- d) di confermare in **€ 3.306,31** l'importo del deposito cauzionale, dando altresì atto che tale deposito è stato costituito da Idrovet Srl in sede del rinnovo 2015 della concessione (in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni) e che, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, trattandosi nella fattispecie di **"fusione per incorporazione"**, la **S.E.B. S.r.l. Società Elettrica Bertoni, titolare della concessione per incorporazione di Idrovet Srl, non è tenuta a costituire nuovo deposito cauzionale**;
- e) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2019** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- f) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- g) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- i) di dare atto, infine:
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1) b.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI DOVRÀ ESSERE VINCOLATO IL CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DAL **TORRENTE ENZA AD USO IDROELETTRICO** E PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DEL DEMANIO IDRICO, IN COMUNE DI VETTO (RE) - **IMPIANTO "MULINO DELLA ROCCA"** - (PRATICA N. 37052/2018 PROCEDIMENTO REPPA4239).

ART. 1 – QUANTITA' DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE, DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA E POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO

Il prelievo di risorsa idrica, stabilito nella portata max di l/s 7000 e media di l/s 2322, pari ad un volume annuo di mc. 73.226.592 dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- direttamente dal Torrente Enza a mezzo di canale derivatore da realizzare in conformità allo schema progettuale presentato in data 15/06/2005 prot. 50039/19.4 e 07/07/2005 prot. 56829/19.4 e secondo le eventuali prescrizioni che verranno definite in sede di esecuzione dei lavori;

L'acqua derivata servirà per la produzione di energia elettrica tramite la riattivazione di una centrale già esistente ubicata in sponda destra del Torrente Enza su area privata corrispondente al Fg. 11 mapp. 21 del catasto terreni del Comune di Vetto.

La potenza nominale dell'impianto risulta essere la seguente:

$P_{nom} = \text{salto idraulico} \times \text{portata media derivata} / 102$

Pertanto si avrà: $P_{nom} = 10,30 \times 2.322 / 102 = \mathbf{234,49 \text{ kW}}$

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E LORO UBICAZIONE

La derivazione dovrà avvenire mediante un canale derivatore lungo circa 130 m da realizzare direttamente nell'alveo del Torrente Enza.

Detto canale derivatore sarà protetto, verso il torrente, da argine precario realizzato con materiale d'alveo.

Nella parte di monte del canale precario verrà realizzata un'adeguata protezione mediante la posa di massi ciclopici cementati che hanno anche lo scopo di intercettare in modo più efficace le acque del T. Enza.

Subito a valle della suddetta protezione in massi, verrà realizzato uno stramazzo laterale che avrà la funzione di garantire al torrente Enza, già in quel punto, una portata non inferiore al Deflusso Minimo Vitale (DMV) di cui al successivo all'art. 3; pertanto la paratoia modulare posta a monte del dissabbiatore, dovrà assicurare una quota del pelo libero dell'acqua derivata in corrispondenza dello sfioratore laterale, tale da far defluire attraverso lo stesso sfioratore la portata non inferiore al DMV.

Detta opera di presa in alveo è stata scelta, rispetto alla realizzazione della traversa in alveo, in quanto meno impattante, così come evidenziato anche nella delibera della Giunta Regionale N. 533 del 07/03/2005. La scelta della suddetta opera in alveo rende inutile la realizzazione della scala di rimonta per il pesce, prevista a monte della paratoia modulare, in quanto la fauna ittica potrà risalire lungo l'alveo naturale del torrente Enza.

A valle della paratoia modulare verranno realizzate, in conformità anche alle indicazioni e prescrizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale N. 533 del 07/03/2005 (Screening) e nella Determinazione Regionale N. 3906 del 25/03/2005 (Valutazione di incidenza – SIC IT4030013), le seguenti opere:

- Dissabbiatore: verrà realizzato subito a valle della paratoia modulare con forma e dimensioni previste in progetto, sul lato verso il corso d'acqua dovrà essere realizzato uno sfioratore laterale in modo tale da garantire che nel canale derivatore non defluisca una portata superiore a mc 7,00;
- Canale adduttore: corrisponde al vecchio tracciato e verrà ripristinato in conformità alle indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale N. 533 del 07/03/2005 (Screening) e nella Determinazione Regionale N. 3906 del 25/03/2005 (Valutazione di incidenza – SIC IT4030013) ed ad eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera al fine di assicurare il minor impatto ambientale possibile dell'opera;
- Edificio Centrale-Turbine-Generatori: verrà recuperato l'edificio esistente all'interno del quale saranno posizionate n° 2 turbine "Kaplan lente" della portata nominale di l/sec. 3.500 ciascuna ed i generatori elettrici. A monte della centrale verrà realizzata una vasca di carico che, in caso di blocco delle turbine, avrà anche la funzione di scaricare l'acqua derivata direttamente nel T. Enza attraverso il canale di scarico;
- Canale di scarico: a valle della centrale verrà posizionato il canale di scarico completamente interrato. Lo sbocco nel torrente Enza di tale canale dovrà essere rivestito in pietra.

L'opera di presa è ubicata nel Comune di Vetto d'Enza (RE) in alveo del Torrente Enza, in corrispondenza del terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 11, mapp. nn. 89 e 115.

ART. 3 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Il deflusso minimo vitale da rilasciare in base alle modalità descritte nel precedente art. 2 è di **1.037 l/sec.** calcolato in base ai dati riportati nel Piano di Tutela delle Acque adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, potrà essere aumentato qualora ciò si renda necessario al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare nel tempo la compatibilità del progetto rispetto agli obiettivi di qualità definiti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Il prelievo, inoltre, dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 4 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato in data 15/06/2005 prot. 50039/19.4 e 07/07/2005 prot. 56829/19.4, secondo le eventuali prescrizioni che verranno definite in sede di esecuzione dei lavori, nonché secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale N. 533 del 07/03/2005 (Screening) e nella Determinazione Regionale N. 3906 del 25/03/2005 (Valutazione di incidenza – SIC IT4030013).

- Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- Stato delle opere** – La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

- c) **Mitigazione degli impatti dell'impianto sulla fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza.
- d) **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, il divieto di derivare acqua.
Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.
L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt.96 e 98 del D.lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.
- e) **Cessazione dell'utenza e dismissione dell'impianto** – Ai sensi del Titolo III del R.R. n. 41/2001 le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristini dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- f) **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.
- g) **Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- h) **Decadenza** - a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione;
 - subconcessione dell'acqua a terzi.
- i) **Rinuncia** - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e

Concessioni concedente.

- j) **Cambio di titolarità** - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- k) **Varianti alla concessione** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso da ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, dà luogo a decadenza della concessione.
Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – SAC concedente.
Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite da ARPAE SAC concedente a norma del citato articolo 31.
- l) **Conservazione asta fluviale** - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.
I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena.
L'alveo, dopo l'ultimazione dei lavori, deve essere ripristinato e profilato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po.
L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- m) **Occupazioni di suolo del demanio idrico** – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone, ivi compresi i canoisti che scendono lungo il Torrente Enza, con adeguata apposizione di tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc...;
 - Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;

- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l' ARPAE – SAC concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell' ARPAE – SAC concedente;
- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'ARPAE – SAC concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, a norma della D.G.R. 2012/2013 è valida fino al **31/12/2034**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell' ARPAE – SAC concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all' ARPAE – SAC concedente prima della scadenza della stessa.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R.n.7/2004 art.20 comma 8.

La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della citata L.R. n.2/2015 l'importo del canone annuo 2019, per la derivazione della risorsa idrica a uso idroelettrico ammonta a **€ 3.382,80**;

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

La **Idrovet Srl**, in sede del rinnovo 2015 della concessione, ha costituito il deposito **cauzionale** di **€ 3.306,31** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto per la derivazione della risorsa idrica ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, pertanto la **S.E.B. S.r.l. Società Elettrica Bertoni**, **nuova titolare della concessione a seguito di fusione per incorporazione della Idrovet Srl**, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, **non è tenuta a costituire nuovo deposito cauzionale**.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9 - SOVRACANONE PER BACINO IMBRIFERO MONTANO

Le opere di presa della derivazione oggetto del presente atto ricadono nel bacino imbrifero montano del Torrente Enza, delimitato con D.M. 14/12/1954; pertanto il concessionario è tenuto a corrispondere a favore dei comuni compresi nel sumenzionato bacino imbrifero montano il sovracanone dovuto.

ART. 10 - SOVRACANONE A FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

A norma e per gli effetti dell'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni, rivieraschi della derivazione in argomento sono il Comune di Vetto d'Enza (RE) ed il Comune di Neviano degli Arduini (PR) ai quali il concessionario è tenuto a corrispondere, il sovracanone dovuto.

ART.11 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

Firmato per accettazione
il concessionario
S.E.B. S.R.L. SOCIETA' ELETTRICA BERTONICO
Alfredo Bottarelli
F.to

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.